



Macerata, li 17.12.2018

S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI s.r.l.

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
	Appalto del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di Morrovalle per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021 CUI: 01599710439201900002 CIG:7733228D9D

DISCIPLINARE DI GARA

1) PREMESSE

1.1 Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stata indetta la presente procedura ex art. 71, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (in seguito Codice), contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, C.F. e PI: 80001250432, PEC: provincia.macerata@legalmail.it; codice AUSA 0000234894; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca e dei centri estivi in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di Morrovalle per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021, come meglio specificato nel progetto allo scopo redatto.

Per i contatti si richiama l'apposita sezione del sito internet della Provincia di Macerata relativa al Servizio Appalti e Contratti: <http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/>.

1.2 Determina a contrarre: n. 273/I del 17.12.2018.

1.3 Tipologia di affidamento: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice.

1.4 Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice.

1.5 Luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura, codice ISTAT compreso: 043033 - Morrovalle (MC); codice NUTS: ITI33.



1.6 Codice CIG: 7733228D9D. Codice CUI: 01599710439201900002.

1.7 Codice CPV: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili.

1.8 Il servizio di assistenza (prestazione compresa nel servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori) è compreso tra quelli indicati nell'Allegato IX al Codice e disciplinato dagli artt. 142 e ss. del medesimo Codice.

1.9 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, al quale si deve scrivere per eventuali chiarimenti di ordine tecnico sul capitolato prestazionale e descrittivo e altro è il Dott. Luca Muzi (Tel. 0733-865102; e-mail: amministrazione@morrovalleservizi.it; PEC: morrovalle.servizi@pec.it), mentre il **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**, ai sensi dell'art. 112, comma 2 del Codice, è il Dott. Paolo Vitali ((Tel. 0733-865102; e-mail: amministrazione@morrovalleservizi.it; PEC: morrovalle.servizi@pec.it).

Il Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, è il dott. Luca Addei, Dirigente Responsabile del Settore Organi Istituzionali e Contratti della Provincia di Macerata.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica-illustrativa;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Quadro economico;
- Schema di contratto.

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011 e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Macerata al link: <http://istituzionale.provincia.mc.it/protocollo-di-legalita/>.

La S.U.A. Provincia di Macerata metterà inoltre a disposizione sul proprio sito internet istituzionale, al link: <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>, l'accesso libero ed incondizionato alla documentazione di gara in ottemperanza all'art. 74, comma 1 del Codice e all'allegato V, punto 2, lett. a) del Codice.

Conformemente alla vigente disciplina e, in particolare, al Decreto MIT 2 dicembre 2012 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (Gazzetta Ufficiale 25/01/2017, n. 20), il bando di gara è pubblicato su:

- GURI n. 147 del 17.12.2018;
- profilo del committente: <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/> in data 17.12.2018
- sito informatico del MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche;

2.2 Chiarimenti

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al dott. Giuseppe Costantini – e-mail: giuseppe.costantini@provincia.mc.it.



I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino al decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Fermo restando quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provincia.macerata@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, SALVO quanto specificato al successivo paragrafo 19 in merito all'eventuale differimento della prima e delle eventuali successive sedute di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente la S.U.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca e dei centri estivi in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di Morrovalle per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021.

3.2 L'ente committente, ai sensi dell'art. 51 del Codice, non ha ritenuto di suddividere l'intervento in lotti, presupponendo che il progetto non possa essere frazionato in più lotti funzionali.

3.3 Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, non sono previste prestazioni secondarie

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione dei servizi/beni	CPV	P (principale) S	Importo
----	------------------------------	-----	------------------------	---------



			<i>(secondaria)</i>	
1	Servizi di assistenza sociale per disabili	85311200-4	P	€ 741.269,00, Iva esclusa

3.4 Importo a base di gara

Importo presunto a base di gara: € 741.269,00

(settecentoquarantunomiladuecentosessantannove/00 euro), Iva esclusa.

I costi della sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto.

3.5 L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente Committente.

3.6 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € 704.205,55, calcolati sull'importo complessivo dell'appalto (con riferimento al tariffario per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla deliberazione della Giunta Regione Marche n.569 del 12/05/2014).

4) DURATA. PAGAMENTI.

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di 2 (due) anni, nel periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2021, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge (cfr. art. 2 del Capitolato prestazionale e descrittivo).

4.2 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 45 e 49 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (si ricorda che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale - cfr. Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;



- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 45, comma 2, lett.



e), f), e g) del predetto decreto, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria, secondo le quote nel prosieguo specificate. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'**esclusione** dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice che per esso concorrono.

6) REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

1. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice;
2. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice stesso;
3. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del Codice, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice stesso;
4. insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice;
5. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
6. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
7. accettazione delle clausole contenute nel protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011, e nel Patto di integrità, pena l'**esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012;

7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE



1. iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
2. iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative); all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della legge 381/1991 per le cooperative sociali e loro consorzi.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

1. **Idonea dichiarazione rilasciata da almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato** ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza per la presentazione delle offerte. L'istituto bancario, in base alle informazioni in suo possesso, dovrà dichiarare, tra l'altro, che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'eventuale aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
2. **Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) pari a € 370.634,50**, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1. **Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver**



effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto eseguiti nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), per un importo complessivo non inferiore a € 1.111.903,50, al netto degli oneri fiscali.

La stessa deve essere fornita attraverso la presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, al netto dell'Iva, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (vedi all. XVII, parte II: *Capacità tecnica*, lett. a), punto II) del Codice).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, in via transitoria, i certificati indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCpass aggiornate al 30 agosto 2017);
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice) i requisiti generali e i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:



- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

I requisiti economico-finanziari devono essere posseduti con le modalità appresso definite:

- le dichiarazioni bancarie o le dichiarazioni rilasciate da un intermediario autorizzato devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o consorzio;
- il fatturato medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e posseduti dall'impresa mandataria in misura maggioritaria.

I requisiti tecnico-professionali (servizi analoghi eseguiti nell'ultimo triennio 2015-2016-2017) devono essere soddisfatti sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di imprese artigiane e i consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali ed i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a.** in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Codice;
- b.** in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cd. avvalimento interno).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

E' ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852).



Qualora in concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015);
2. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
3. dichiarazione sostitutiva (**COMPILARE MODELLO 3**) con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
 - attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice);
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice).
4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
5. PASSOE dell'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del Codice, **a pena di esclusione**, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa



ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto le risorse ed i mezzi di cui è carente il concorrente o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi (dichiarazione o contratto) siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Si ricorda, in particolare, che:

1. il subappalto è ammesso nei limiti del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto (intendendosi per importo complessivo l'importo contrattuale), ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice;
2. l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; in caso contrario il subappalto non sarà autorizzato (art. 105, comma 4 lett. a) del Codice);

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

NB: Ai fini dell'acquisizione del PASSOE del subappaltatore, in attesa di idonea implementazione del sistema telematico AVCpass, il subappaltatore indicato è tenuto a generare la propria



componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”; il concorrente genererà, a sua volta, il PASSOE con il ruolo di “Mandataria in RTI” (FAQ n. 16).

3. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
4. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice;
5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9-bis) PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i. la stessa può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) e di essere stata autorizzata a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusto decreto del giudice delegato del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare).

Per tale motivo, deve dichiarare:

- a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

- b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, provvede ad allegare i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

- a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:

- 1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
- 2) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la



durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. (Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del raggruppamento);

3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

4. nel caso di ausilio, ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo.

10) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria rilasciata a favore della Morrovalle Servizi srl (ex art. 93 del Codice) pari ad € **14.825,38** corrispondente al 2% (dueper cento) dell'importo complessivo dell'appalto.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Quindi, laddove non inserita tra le disposizioni della stessa fideiussione ovvero nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato, dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.



La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, con le modalità appresso definite:

1. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in € 3.000,00 (euro tremila/00);

2. mediante deposito a mezzo assegno circolare oppure bonifico bancario o postale da effettuarsi presso la **Tesoreria provinciale a favore della Morrovalle Servizi srl**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta “**A – Documentazione amministrativa**”;

3. mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la **Tesoreria provinciale** o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della **Morrovalle Servizi srl**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta “**A – Documentazione amministrativa**”;

4. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i.), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze devono essere intestate alla **Morrovalle Servizi srl** con la seguente causale “*SUA p/c Morrovalle Servizi srl: garanzia provvisoria appalto servizi di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca nel Comune di Morrovalle*”.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

Premesso che la garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore della **Morrovalle Servizi srl**, non è causa di esclusione il fatto che la cauzione sia rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Macerata (vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.08.2013, n. 4162). L'eventuale irregolarità potrà essere sanata mediante ricorso al regime dettato in materia di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice) del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;



- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Alla luce del parere ANAC n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

Riduzioni

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del **50 per cento**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del **20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 per cento** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.



Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate, esecutrici e non (cfr. parere prec. ANAC n. 227 del 01.03.2017).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice (altre certificazioni di conformità diverse dalla certificazione di qualità - es. EMAS, Ecolabel, etc., rating di legalità e di impresa, attestazione al modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 230/2001, etc.) si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Svincolo

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sottoscrizione per i concorrenti in forma associata

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si specifica quanto appresso:

- in caso RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **già costituiti**, la garanzia deve essere intestata all'impresa capogruppo (mandataria) o al GEIE o al consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del contratto di rete, del gruppo o del consorzio;
- in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la garanzia deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutti le imprese raggruppande o che intendono costituire il gruppo o consorziande e da queste sottoscritta;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo;



Qualora si riferisca ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia deve risultare intestata al consorzio medesimo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **70,00** (Delibera ANAC n.1300/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018, già in vigore dal 01 gennaio 2018; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara") e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla presente procedura di selezione e la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è **causa di esclusione** dalla procedura medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12-bis) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del



sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico presso: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 15.5.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione devono pervenire, **a pena di esclusione, entro e non oltre il 11.01.2019 ore 12.00**, all'indirizzo **PROVINCIA DI MACERATA Servizio Archivio e Protocollo – Corso della Repubblica n. 28 - 62100 MACERATA – PIANO TERRA**, con qualunque mezzo (raccomandata del servizio postale, corriere, consegna a mano), salvo che a mezzo pec, in quanto questa stazione appaltante non è ancora in grado di garantire tecnicamente la riservatezza della documentazione telematica trasmessa per via elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto **a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Provincia, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 dei giorni martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

NEL CASO DI CONSEGNA A MANO E' NECESSARIO MUNIRSI DI COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CHI EFFETTUA LA CONSEGNA.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Macerata ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della Provincia di Macerata e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie, salva la cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

Per poter partecipare alla gara, i concorrenti interessati devono osservare, **a pena di esclusione**, le seguenti modalità di presentazione:

a) un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro, firma o altro segno sui lembi di chiusura o altro sistema; *preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca*; la sigillatura del plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza ed



immodificabilità del contenuto), riportante all'esterno il nominativo (denominazione e ragione sociale), PEC ed il numero di fax dell'operatore economico mittente, **la scritta:**

S.U.A. PROVINCIA DI MACERATA PER MORROVALLE SERVIZI s.r.l.

**APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI E GESTIONE DELLA LUDOTECA IN FAVORE DEI
MINORI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELL'OBBLIGO
E SUPERIORE E RESIDENTI NEL COMUNE DI MORROVALLE PER IL
PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2021**

CUI: 01599710439201900002

CIG: 7733228D9D

SCADENZE OFFERTE 11.01.2019 ORE 12.00

NON APRIRE

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

b) il plico sopra indicato deve contenere 3 (TRE) buste distinte, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata e riportare all'esterno i dati del mittente (denominazione e ragione sociale) e, rispettivamente, le seguenti diciture:

- **BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;**
- **BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”;**
- **BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”.**

La mancata separazione della documentazione amministrativa dall'offerta economica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituiranno **causa di esclusione**.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione dalla gara**.

Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo posto a base di gara.

NON è ammessa la consegna di più plichi, per imprese diverse, ad opera del medesimo soggetto.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, **pena l'irricevibilità**, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.



Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (cioè le **mere irregolarità formali**, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 83, comma 9 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “**A – Documentazione Amministrativa**” deve contenere i seguenti documenti e dichiarazioni:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., redatta in carta libera, con la quale il concorrente rende le dichiarazioni di cui al **MODELLO 1**, quivi allegato come parte integrante e sostanziale (s'invita il concorrente ad utilizzare preferibilmente la relativa modulistica).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza di ammissione e le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte:

- a) dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito dalla mandataria/dal consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate/dal gruppo in nome e per conto di tutte le imprese associate;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associande/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorziarsi/ da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;
- d) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice dal legale rappresentante del consorzio medesimo;
- e) in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente che di quella ausiliaria.
- f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 l'istanza di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (che assume il ruolo di mandataria);
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o in copia conforme.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Dichiarazione sostitutiva tramite DGUE, scaricabile dal sito internet:
<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.



Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, **dal 18 Aprile 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, pertanto la Stazione Appaltante accetterà soltanto i DGUE presentati su supporto informatico.** L'eventuale produzione in forma cartacea sarà considerata come non valida e sarà sanabile mediante sub-procedimento di soccorso istruttorio.

Tale modalità di produzione documentale richiede che il DGUE sia presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m registrato su supporto informatico con firma digitale);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18/07/2016.

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (*indicazione globale per tutti i criteri di selezione sez. A, requisiti di idoneità professionale – sez. A, capacità economica e finanziaria – sez. B, capacità tecniche e professionali – sez. C*) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87 del Codice e delle norme di gestione ambientale, ove richieste – sez. D.

15.2.1:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice (parte III “Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = soci e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per l'attribuzione del significato da attribuire all'espressione “socio di maggioranza”, si veda Consiglio di Stato, Ad. Plen., 06.11.2013, n. 24).

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).



In ogni caso, ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, **la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi anche "more uxorio" di maggiore età con coloro che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.**

Quanto prescritto alla presente lettera si applica altresì ai subappaltatori individuati mediante l'indicazione della terna ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

15.2.2:

La dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
- ii. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- i.i.i. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del Codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

15.2.3:

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), il modello DGUE dovrà essere sottoscritto:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito sia dalla mandataria, sia dalle mandanti/sia dal consorzio, sia dalle imprese consorziate/sia dal GEIE, sia da tutte le imprese associate;



- b) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorziarsi/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) sia dal legale rappresentante del consorzio, sia dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
- d) in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente, che di quella ausiliaria.
- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 il modello DGUE con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritto sia dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (che assume il ruolo di mandataria), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 il modello DGUE deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello DGUE deve essere sottoscritto sia dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

15.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Il concorrente allega:

1. Stampa del "PASSOE" – documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass – di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 157/2016 dell'ANAC. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto, anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

2. Documento attestante la garanzia provvisoria, comprensivo, nel caso di polizza fideiussoria, sia della Scheda Tecnica, sia delle condizioni generali di assicurazione, con allegata dichiarazione d'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice e, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dichiarazione di conformità all'originale ex art. 19 del DPR 445/2000, della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

3. Documentazione attestante il possesso di idonee dichiarazioni bancarie o dichiarazioni rilasciate da un intermediario autorizzato.



4. Ricevuta di versamento per la contribuzione prevista dalla deliberazione dell'ANAC **per un importo pari a € 70,00** (Delibera ANAC n.1300/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018, già in vigore dal 01 gennaio 2018; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”).

5. In caso di avvalimento: si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 8 ed alla documentazione ivi indicata.

6. In caso di subappalto: si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 9 ed alla documentazione ivi indicata.

15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio resi in copia autentica o mediante dichiarazione di conformità all'originale ex art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i., con indicazione delle imprese consorziate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, resi in copia autentica o mediante dichiarazione di conformità all'originale ex art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i., con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;



- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica, in n. 3 copie cartacee + n. 1 copia su supporto digitale, dei servizi offerti contenente una relazione articolata del progetto gestionale (Offerta Tecnica) di cui ai criteri A – G delle tabelle di cui al successivo paragrafo 18; tale progetto deve essere redatto in forma di relazione, non superiore a n. 20 facciate, copertine, indice e sommari esclusi, in formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12, per un massimo di 40 righe a facciata; il progetto deve essere articolato in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi e in modo tale che ciascuno sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato. Ogni facciata del progetto deve essere numerata. Eventuali facciate eccedenti il numero massimo sopra indicato, pur non costituendo causa di esclusione dalla gara, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta presentata.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

L'offerta tecnica non deve recare, **pena l'esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.



Accesso alle offerte tecniche: i concorrenti, già in sede di gara, devono indicare quali parti dell'offerta tecnica devono essere motivatamente considerate coperte da privativa industriale, da sottrarre pertanto all'accesso dei concorrenti istanti. In caso contrario, la Stazione appaltante deve ritenersi sin d'ora autorizzata a rilasciare copia di tutti gli elaborati richiesti in sede di accesso.

17) CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C - Offerta economica” deve contenere, **a pena di esclusione**, la dichiarazione (**in bollo**) di cui al **MODELLO 2** (s'invita ad utilizzare preferibilmente la relativa modulistica) contenente:

1) Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, indicato in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA e/o di altre imposte, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

2) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzati all'interno dei siti dell'azienda (es. corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, DPI, etc.).

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

3) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che il costo della manodopera per il periodo di durata dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice, in complessivi € 704.205,55. Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, desunti dai contratti collettivi di riferimento; cfr. art. 97, comma 6 del Codice: inammissibilità di offerte che non rispettino i predetti minimi salariali retributivi).

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Il ribasso offerto è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà il prezzo più conveniente per l'Amministrazione come previsto dall'art. 72 del R.D. 827/24 e s.m.i..

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.



Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo posto a base di gara.

Precisazioni

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla S.U.A. Provincia di Macerata per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.

A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Si applicano, per quanto compatibili con il Codice, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD).

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	<i>Progettazione del servizio assistenziale, educativo, sanitario e/o riabilitativo: finalità, obiettivi, organizzazione ed attuazione del progetto</i>	30
B	<i>Organizzazione e coordinamento tecnico/amministrativo del servizio e del lavoro: gestione del personale, individuazione, assegnazione e sostituzione del personale, sistema di controllo ore di servizio, elementi considerati innovativi, ecc.</i>	25
C	<i>Controllo della qualità delle prestazioni erogate e valutazione della qualità percepita dall'utente; proposta metodologica di valutazione per la verifica ed il monitoraggio degli interventi che si intendono attivare, anche con l'individuazione di indicatore idonei ad accertare l'efficacia, l'innovazione</i>	5



	<i>ed il miglioramento qualitativo dei servizi</i>	
D	<i>Realizzazione della formazione e dell'aggiornamento per gli operatori che si intendono impegnare nel servizio</i>	5
E	<i>Rete tecnica/professionale: modalità di coordinamento tra il servizio ed i referenti tecnici dei servizi territoriali (UPS, Responsabili tecnici dei Comuni, Responsabili ASUR, Istituzioni scolastiche, ATS, ecc.</i>	5
F	<i>Rete territoriale nella Comunità: gestione sociale dei rapporti con familiari, associazioni e la comunità comprendendo eventi da organizzare nel territorio, anche in collaborazione con l'ente pubblico (convegni, seminari ecc...)</i>	5
G	<i>Eventuali proposte migliorative qualitative rispetto a quanto richiesto dal capitolato di appalto</i>	5
	Totale	80

Gli elementi di natura qualitativa (“Punteggi discrezionali”) relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti **criteri motivazionali**, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

Elemento A – *Progettazione del servizio assistenziale, educativo, sanitario e/o riabilitativo: finalità, obiettivi, organizzazione ed attuazione del progetto.*

La voce fa riferimento alla pianificazione progettuale prevista per lo svolgimento del servizio, nelle sue diverse e possibili articolazioni (educativa, assistenziale, sanitaria e/o riabilitativa) secondo uno schema espositivo che evidenzia la stretta connessione fra il contesto di intervento, le finalità del servizio, gli obiettivi specifici, le azioni necessarie al loro raggiungimento). In particolare, in relazione alla esplicitazione delle metodologie adottate per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente appalto, assumono rilevanza forme innovative di intervento assistenziale e utilizzo di risorse del volontariato.

Elemento B – *Organizzazione e coordinamento tecnico/amministrativo del servizio e del lavoro: gestione del personale, individuazione, assegnazione e sostituzione del personale, sistema di controllo ore di servizio, elementi considerati innovativi, ecc.*

La voce fa riferimento all'assetto organizzativo necessario per la piena attuazione della pianificazione progettuale di cui alla voce precedente. In particolare:

- in relazione alla *gestione del personale*, sono attribuiti **massimo 8 punti** rispetto alla tempestività organizzativa, presenza di un referente e di un supervisore dell'attività;
- in relazione alla *individuazione, assegnazione e sostituzione del personale*, sono attribuiti **massimo 8 punti** rispetto alla tempestività delle sostituzioni, limitato turn over, continuità delle prestazioni;
- in relazione al *sistema di controllo ore di servizio*, sono attribuiti **massimo 4 punti** in base all'indicazione di strumenti di rilevamento-controllo della gestione del servizio nonché di verifica dei risultati;
- in relazione agli *elementi innovativi*, sono attribuiti **massimo 5 punti** a progetti volti ad ottimizzare le risorse da impiegare, fermo il rispetto della qualità del servizio oggetto di appalto;



Elemento C – *Controllo della qualità delle prestazioni erogate e valutazione della qualità percepita dall'utente; proposta metodologica di valutazione per la verifica ed il monitoraggio degli interventi che si intendono attivare, anche con l'individuazione di indicatore idonei ad accertare l'efficacia, l'innovazione ed il miglioramento qualitativo dei servizi.*

La voce fa riferimento alla predisposizione degli indicatori e degli strumenti di monitoraggio, per verificare la piena attuazione di quanto previsto ai precedenti punti a) e b).

Elemento D – *Realizzazione della formazione e dell'aggiornamento per gli operatori che si intendono impegnare nei servizi.*

La voce fa riferimento alla elaborazione di un piano di formazione ed aggiornamento del personale impiegato, tenendo conto di quanto previsto al punto a).

Elemento E – *Rete tecnica/professionale: modalità di coordinamento tra il servizio ed i referenti tecnici dei servizi territoriali (UPS, Responsabili tecnici dei Comuni, Responsabili ASUR, Istituzioni scolastiche, ATS, ecc.*

La voce fa riferimento alle modalità di raccordo e connessione con la rete tecnica/professionale di riferimento, tenendo conto di quanto previsto al punto a).

Elemento F – *Rete territoriale nella Comunità: gestione sociale dei rapporti con familiari, associazioni e la comunità comprendendo eventi da organizzare nel territorio, anche in collaborazione con l'ente pubblico (convegni, seminari ecc...).*

La voce fa riferimento alle modalità di raccordo e connessione con il territorio e con i soggetti significativi, per l'attuazione di quanto previsto al punto a).

Elemento G – *Eventuali proposte migliorative qualitative rispetto a quanto richiesto dal capitolato di appalto.*

La voce fa riferimento a proposte migliorative, di natura qualitativa, offerte dal concorrente riguardanti il diretto espletamento del servizio oggetto di appalto o comunque il servizio scolastico in generale.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascuno dei criteri di natura qualitativa dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, ogni componente della Commissione giudicatrice, al termine del proprio percorso di valutazione, assegnerà un coefficiente – variabile tra zero e uno - nell'esercizio della propria discrezionalità, utilizzando i parametri valutativi di massima come di seguito indicati (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Valore	Coefficiente	Criteri di giudizio
OTTIMO	1,00	Trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle aspettative
BUONO	0,80	Trattazione completa e con buona rispondenza alle aspettative
SUFFICIENTE	0,60	Trattazione con sufficiente rispondenza alle aspettative



PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e solo parzialmente rispondente alle aspettative
INSUFFICIENTE	0,20	Trattazione insufficiente che denota scarsa rispondenza alle aspettative
NON VALUTABILE	0,00	Trattazione assente

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta (viene, cioè, attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il peso previsto per quel criterio di valutazione.

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo criterio.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica presentata mediante formulazione di uno specifico RIBASSO sull'importo a base d'asta, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula**:

$$C_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

α = 0,2

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

Il coefficiente verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al singolo criterio.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi sopra indicati mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore in base alla seguente formula:



$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

18.5 RIPARAMETRAZIONE DI II LIVELLO

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica (p. 80) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Più precisamente viene attribuito il coefficiente 1 al punteggio tecnico complessivo più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri punteggi, attribuendo a questi ultimi coefficienti, variabili tra 0 e 1, in proporzione lineare (gli altri punteggi tecnici complessivi vengono proporzionati linearmente al punteggio tecnico complessivo più elevato, quindi con applicazione della seguente proporzione: 1 : punteggio tecnico complessivo più elevato = x : punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta *i*, per cui x = punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta *i* / punteggio tecnico complessivo più elevato). I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo stabilito per l'offerta tecnica pari a p. 80.

I punteggi verranno apprezzati fino alle prime tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

Ai soli fini della eventuale individuazione dell'offerta anomala, si terrà conto del punteggio conseguito dopo la predetta riparametrazione (cfr. Linee Guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21.09.2016 ed aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018).

19) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta è fissata sin d'ora per il **21.01.2019 ore 09.00** presso l'Ufficio Appalti, II PIANO della Sede Centrale – Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.



Eventuali differimenti della prima seduta pubblica e delle eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicati esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato all'indirizzo internet della S.U.A. Provincia di Macerata, link “Profilo del Committente”.

il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà a:

- a) verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
- b) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
- c) aprire la busta “A – Documentazione amministrativa” e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) verificare che non abbiano presentato offerta, concorrenti che si trovino fra di loro in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in questione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (saranno ritenute rilevanti le situazioni di controllo o qualsiasi relazione anche di fatto, che lasci presumere - dalla presenza di elementi indiziari oggettivi, concordanti e univoci - l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro decisionale, così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara);
- e) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del medesimo Codice e segnalare il fatto all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale;
- f) verificare che una ditta non partecipi a più di un consorzio stabile ed in caso positivo ad escludere le offerte di tutti i consorzi interessati;
- g) (ove pertinente) verificare che le singole imprese, che partecipano in raggruppamento temporaneo o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere entrambi i concorrenti;
- h) (ove pertinente) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei o consorzi ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, **pena l'esclusione** di tutte le offerte;
- i) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- j) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- k) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede a:

- l) aprire la busta “B – Offerta tecnica” di ciascun concorrente ammesso, verificandone l'integrità ed attestandone il contenuto, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- m) rinviare alla seduta riservata.

La Commissione giudicatrice, nel giorno stabilito per la seduta riservata, procede a:

- n) valutare ciascuna offerta tecnica;
- o) attribuire i punteggi a ciascuna offerta tecnica secondo quanto previsto nel presente disciplinare;
- p) riparametrare i punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18 (riparametrazione di II livello sul punteggio tecnico complessivo);
- q) rinviare alla seduta pubblica.



Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.

La Commissione giudicatrice, nel giorno stabilito per la successiva seduta pubblica, procede a:

- r) dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- s) aprire la busta “C – Offerta economica” di ciascun concorrente;
- t) attribuire i punteggi a ciascuna offerta;
- u) attribuire i punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica;
- v) redigere la graduatoria;
- w) calcolare la soglia di anomalia e procede ai sensi del successivo paragrafo 21;
- x) formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti per l’offerta tecnica e di quelli conseguiti per l’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall’art. 99, comma 4 del Codice. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione da parte della S.U.A. Provincia di Macerata.

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice, in assenza di provvedimenti negativi o interruttivi, la proposta di aggiudicazione si intende approvata trascorsi 30 giorni.

In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente, alla SUA Provincia di Macerata, che procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.



20) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul "Profilo di committente", nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse (cfr. Linee Guida ANAC n. 3/2016, par. 5.3).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

La S.U.A. Provincia di Macerata, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

Con riferimento precipuo alla verifica del costo del personale, appare utile precisare sin d'ora che mentre sono ammessi giustificativi all'offerta anormalmente bassa che non rispettino il costo medio indicato nelle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, verranno direttamente escluse le offerte che non rispettino i minimi salariali retributivi indicati nelle summenzionate tabelle, ai sensi del coordinato disposto di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) e all'art. 97, comma 6 del Codice.

22) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

22.1 Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara



(verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.U.A. Provincia di Macerata motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La Morrovalle Servizi srl si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice (facoltà di interpello).

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato d'appalto e gli altri elaborati di progetto, nella presente lettera d'invito e suoi allegati, approvati con determinazione della S.U.A. Provincia di Macerata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la stazione appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), procederà alla revoca dell'aggiudicazione stessa, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo della graduatoria, previa esclusione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

22.2 Spese di pubblicazione



L'aggiudicatario, in base alla normativa vigente (art. 5, comma 2 del DM 02.12.2016) e per l'aggiudicazione deve rimborsare le spese di pubblicazione obbligatoria (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici) del bando e dell'esito di gara, stimate in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), di cui € 1.626,23 + IVA 22% + € 16,00 per rimborso bolli entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

22.3 Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico della ditta aggiudicataria, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, le garanzie fidejussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018;
- polizza di copertura assicurativa secondo le indicazioni previste dal progetto;
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
 - a. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con la Morrovalle Servizi srl.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla nominata Morrovalle Servizi srl per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

22.4 Sub-contratti ex art. 105, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.



L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal progetto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le disposizioni del progetto.

L'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La definizione di eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e la S.U.A. Provincia di Macerata dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall'art. 204 del Codice.

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR Marche nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..

In relazione all'art. 209 del Codice, si precisa che la stazione appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Legge 241/1990 e s.m.i..

24. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assumere prioritariamente il personale in servizio presso la struttura con la precedente gestione, garantendo ad esso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle precedentemente godute, dietro impegno ad acquisire gli eventuali titoli formativi richiesti dal capitolato ed dalla normativa vigente, salvo che il loro numero e la loro qualifica non siano effettivamente armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato 4 al presente disciplinare "Personale attualmente impegnato nel servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca".

L'operatore economico, **pena l'esclusione**, accetta espressamente la clausola sociale, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assunto (compilare Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative). La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente Foro di Macerata, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



26. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che:

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;
- il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto;
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Macerata, avente sede legale in Macerata, c.so della Repubblica, n.28;
- la Provincia di Macerata garantisce in ogni momento all'interessato, che ne presenti istanza in forma scritta, l'esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

27. DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE.

Protocollo di Legalità e Sicurezza e Patto di Integrità (cfr. punto 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione e art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e s.m.i.):

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare il Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura di Macerata il 10 Novembre 2011 e pubblicato in apposito link del sito internet istituzionale della Provincia di Macerata (<http://istituzionale.provincia.mc.it/protocollo-di-legalita/>).

Attuazione dei Codici di Comportamento (cfr. punto 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e s.m.i., art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 e s.m.i.):

Con la partecipazione alla presente gara ci si impegna a rispettare le prescrizioni del Codice generale di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente e ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Allegati:

- All. 1: Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- All. 2: Modello 2 - Offerta economica, costi manodopera e oneri sicurezza aziendali;
- All. 3: Modello 3 – Avvalimento;
- All. 4: Personale attualmente impegnato dal contraente uscente.

**IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE-SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. LUCA ADDEI)**